COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.1.2022
COM(2022) 12 final

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/798

## 1. Introduzione

L'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie[1] conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 27 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 giugno 2016 e tale delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata.

A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con la pandemia di COVID-19, agli Stati membri dell'UE è stato concesso un periodo ulteriore per completare il recepimento della direttiva (UE) 2016/798 mediante l'adozione della direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento[2]. Quest'ultima direttiva di modifica ha inoltre introdotto due nuove disposizioni, gli articoli 6 bis e 27 bis, nella direttiva (UE) 2016/798.

L'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2016/798 consente alla Commissione di allineare le date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 con il termine di recepimento prorogato (delega limitata nel tempo). Il potere di adottare tali atti è conferito dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020. L'articolo 27 bis della direttiva (UE) 2016/798 stabilisce una speciale procedura d'urgenza per l'adozione di tali atti.

La presente relazione riguarda i poteri delegati di cui sopra ed elenca gli atti adottati dalla Commissione nel loro esercizio.

## 2. Base giuridica della relazione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la Commissione era tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere entro il 15 settembre 2020.

Tuttavia, come spiegato in precedenza, a causa della pandemia di COVID-19 sono state adottate misure per ampliare i poteri delegati della Commissione. Pertanto, sebbene tardiva, la presente relazione è più esaustiva in quanto riguarda l'esercizio dell'intera serie di poteri delegati.

## 3. Esercizio della delega

La tabella seguente illustra i pertinenti poteri conferiti.

| Poteri conferiti nella direttiva (UE) 2016/798 | Descrizione del potere conferito per l'adozione di atti delegati |
|---|---|
| Articolo 6, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1 | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per quanto concerne il contenuto dei metodi comuni di sicurezza in termini di:<br>• metodi di valutazione del rischio;<br>• metodi per valutare la conformità ai requisiti dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 12; |

[1] GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

[2] GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.

| | |
|---|---|
| | • metodi di supervisione che devono essere applicati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e metodi di monitoraggio che devono essere applicati dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione;<br>• metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione;<br>• metodi per valutare la realizzazione degli obiettivi di sicurezza a livello nazionale e dell'Unione; e<br>• eventuali altri metodi relativi a un processo del sistema di gestione della sicurezza che debbano essere armonizzati a livello dell'Unione. |
| Articolo 6 bis<br>(dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020) | Allineamento dei metodi comuni di sicurezza con i termini di recepimento riveduti della direttiva (UE) 2016/798.<br>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 ai fini dell'allineamento delle date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis. La procedura di cui all'articolo 27 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo. |
| Articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1 | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per quanto concerne il contenuto degli obiettivi comuni di sicurezza e in particolare:<br>• i rischi individuali a cui sono esposti passeggeri, compresi i dipendenti o il personale delle imprese appaltatrici, utenti dei passaggi a livello e altri, e, fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, i rischi individuali cui sono esposti i trasgressori;<br>• i rischi per la società. |

La Commissione ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 adottando:

a) il regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione[3]; e

b) il regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010[4].

Tali regolamenti delegati stabiliscono un insieme coerente di metodi che devono essere integrati nei metodi comuni di sicurezza per garantire e migliorare la sicurezza attraverso la supervisione esercitata dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e la definizione di requisiti del sistema di gestione della sicurezza. Ciò avviene consentendo nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.

La Commissione ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2016/798 adottando il regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione, del 12 giugno 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

Tale regolamento delegato ha dato agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 della Commissione a causa delle circostanze straordinarie della pandemia di COVID-19.

La Commissione non ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798.

## 4. Conclusione

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.

[3] GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16.
[4] GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26.
[5] GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14.